



ISTITUTO COMPENSIVO
DON MILANI
B A R I



ALBO ON LINE
SITO WEB – SEDE

Oggetto: Determina di proroga tecnica per mesi 6 (sei) fino al 30/06/2024 della convenzione di cassa dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani – Bari - periodo 01.01.2020- 31.12.2023
CIG DERIVATO Z112C95DCA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n.59»;

VISTO il D.I. 129/2018, recante «Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO la L. 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

VISTO la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

CONSIDERATO che l'istituto scolastico per il rinnovo della convenzione di cassa ha aderito alla "rete di scuole U.L.I.S.S.E.", promossa dall'Istituto di istruzione Superiore "A. Meucci" di Casarano -I LE (scuola capo fila) e Poste Italiane Spa Patrimonio Bancoposta (aggiudicatario del servizio di cassa);

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 2, della Convenzione di Cassa, «È stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della convenzione per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo massimo di sei mesi;

PREMESSO che l'Istituzione scolastica, aderente alla suddetta Rete, in attuazione del succitato accordo quadro, ha stipulato apposita Convenzione di Cassa, per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2023;

VISTA la delibera n. 10 del 27/10/2023 del consiglio di istituto;

CONSIDERATO che, nelle more dell'espletamento della procedura di rinnovo, sussiste la necessità di garantire la continuità del Servizio senza soluzione di continuità, anche in aderenza ai principi generali dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, risultando tale Servizio di primaria importanza, in quanto funzionalmente e inscindibilmente connesso alla gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica;

CONSIDERATO che sia la giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, nn. 7976/2019, 4267/2019, 274/2018, 1337/2018; T.A.R. Piemonte, Torino, n. 219/2020 T.A.R. Toscana, n. 158/2020; T.A.R. Lazio, Roma, n. 11594/2019) sia l'A.N.AC. (cfr., ex multis, Delibere nn. 882/2019, 423/2019, 384/2018, 1200/2016) hanno affermato la possibilità di ricorrere all'istituto della cd. "proroga tecnica" del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario a consentire l'espletamento della procedura per il riaffidamento del contratto;



RITENUTO di disporre, per le ragioni sopra espresse e in virtù della normativa e delle applicazioni giurisprudenziali e di prassi sopra richiamate, la proroga della Convenzione di Cassa in scadenza, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo aggiudicatario della procedura, da indirsi da parte della Rete di Istituzioni scolastiche in via di costituzione, e all'avvio delle attività oggetto di affidamento, e comunque per un tempo non superiore a sei mesi;

DATO ATTO che la proroga sarà accordata agli stessi patti, prezzi e condizioni della suddetta Convenzione, e che la stessa decadrà di diritto, in via automatica, nel caso in cui la nuova procedura di affidamento addivenga ad aggiudicazione e le conseguenti attività vengano avviate in epoca antecedente rispetto al suddetto termine massimo di sei mesi;

DATO ATTO che, in caso di decadenza automatica della proroga, alcun risarcimento, indennità o emolumento, comunque denominato, spetterà a RTI Poste Italiane S.p.A. per le prestazioni non somministrate per effetto dello scioglimento anticipato del vincolo contrattuale, anche in deroga all'art. 1671 c.c.;

DETERMINA

per tutto quanto sopra visto, premesso e considerato, da intendersi integralmente richiamato e trascritto:

- al fine di assicurare la necessaria continuità del Servizio in essere, di prorogare, agli stessi prezzi, patti e condizioni, la Convenzione di Cassa in scadenza, stipulata con il RTI Poste Italiane S.p.A., per il tempo strettamente necessario al riaffidamento del Servizio, e comunque per un tempo non superiore a sei mesi, per un valore pari a € 62,50 (euro sessantadue/50), IVA esclusa, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Convenzione medesima;
- di prevedere la decadenza di diritto, e in via automatica, della proroga, nel caso in cui la nuova procedura di affidamento addivenga ad aggiudicazione, e le conseguenti attività vengano avviate, in epoca antecedente rispetto al suddetto termine massimo di sei mesi;
- di disporre che, in caso di decadenza automatica della proroga, alcun risarcimento, indennità o emolumento, comunque denominato, spetterà al RTI Poste Italiane S.p.A. per le prestazioni non somministrate per effetto dello scioglimento anticipato del vincolo contrattuale, anche in deroga all'art. 1671 c.c.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca